



REGOLAMENTO PER LA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO

In vigore dal 08/05/2018

RINA
Via Corsica 12
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851
fax +39 010 5351000
web site : www.rina.org

Regolamenti tecnici

INDICE

CAPITOLO 1 – SCOPO.....	1
CAPITOLO 2 – DEFINIZIONI	1
CAPITOLO 3 – GENERALITA'	1
CAPITOLO 4 - ITER PER LA CONVALIDA O LA PRE-CERTIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO	2
CAPITOLO 5 - RINNOVO DELLA EPD.....	6
CAPITOLO 6 - MANTENIMENTO DELLA REGISTRAZIONE EPD ED ESECUZIONE DI EVENTUALI VISITE SUPPLEMENTARI	7
CAPITOLO 7 - MODIFICA O RINUNCIA DELLA REGISTRAZIONE EPD.....	9
CAPITOLO 8 - CONTENUTI DELLA EPD	9
CAPITOLO 9 - PRE-CERTIFICAZIONE.....	10
CAPITOLO 10 – EPD PER SINGOLA TEMATICA	10
CAPITOLO 11 – CERTIFICAZIONE DI PROCESSO EPD.....	10
CAPITOLO 12 – EPD DI SETTORE	10
CAPITOLO 13 PUBBLICITA' - USO DEL LOGOTIPO DI REGISTRAZIONE DELLA EPD	11
CAPITOLO 14 - RISERVATEZZA	11
CAPITOLO 15 - RICORSI	11
CAPITOLO 16 – CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	11

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - GLOSSARIO

ALLEGATO 2 - FAC SIMILE DEL LOGOTIPO EPD

CAPITOLO 1 – SCOPO**1.1**

Nel presente Regolamento sono definite le procedure applicate dal RINA Services S.p.A. (a seguire solo RINA) per il rilascio della convalida o della pre-certificazione della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (di seguito EPD) e delle modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento ed utilizzazione, nonché l'eventuale sospensione e revoca di tale convalida.

1.2

La terminologia in uso in questo documento è conforme a quella riportata nelle norme: ISO 14001, ISO 14020, ISO 14025, ISO 14040, ISO 14044, EN 15804, ISO 14050, documento EPD International AB "General Programme Instructions for the International EPD System", EPD International AB) 2.5 o 3.0", a seguire GPI 2.5 o 3.0¹. Il periodo di transizione durerà almeno 18 mesi e la fine di tale periodo sarà annunciato 6 mesi prima della sua scadenza.

CAPITOLO 2 – DEFINIZIONI**2.1**

CATEGORIA D'IMPATTO: categorie utili ad aggregare i risultati della fase d'inventario di una LCA e ad esprimerli in termini di potenziale impatto ambientale.

2.2

PRESTAZIONE AMBIENTALE: i risultati della gestione da parte di un'Organizzazione dei suoi aspetti ambientali

2.3

REGOLE DI CATEGORIA DI PRODOTTO (PCR): Insieme di contenuti specifici che devono essere presi in considerazione per l'identificazione dei requisiti necessari per lo svolgimento dello studio LCA e per la pubblicazione dell'EPD per ogni prodotto o gruppo di prodotti. Le modalità di emissione e registrazione dei PCR sono indicate nel documento "GPI 2.5 o 3.0 capitolo 3.

2.4

SISTEMA DI PRODOTTI: Insieme elementare di unità di processo connesse tra loro per quanto riguarda materia e energia, che perseguono una o più funzioni definite. Il termine "prodotto" usato da solo comprende non solo i sistemi di prodotti ma può anche includere i sistemi di servizio.

2.5

UNITÀ DI PROCESSO: La più piccola parte di un sistema di prodotto, per la quale sono stati raccolti i dati nel corso della valutazione del ciclo di vita.

2.6

VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA (LCA): Compilazione e valutazione attraverso tutto il ciclo di vita dei flussi in entrata e in uscita, nonché i potenziali impatti ambientali, di un sistema di prodotto.

2.7

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEL CICLO DI VITA: Fase della valutazione del ciclo di vita orientata a comprendere e a stimare l'ampiezza e l'importanza dei potenziali impatti ambientali di un sistema di prodotto.

CAPITOLO 3 – GENERALITA'**3.1**

Con il termine prodotto si intende di seguito qualunque bene o servizio, indipendentemente dal loro uso o posizionamento nella catena produttiva.

Il RINA convalida le EPD basate su una Valutazione del Ciclo di Vita (di seguito LCA) conforme ai requisiti specificati nelle norme ISO 14040 e ISO 14044.

L'EPD può essere sviluppata per ogni tipo di prodotto e non deve contenere al suo interno affermazioni comparative tra prodotti. Gruppi di prodotti o tipologie di servizio simili possono essere inclusi nella stessa EPD. Sono considerati "simili" i prodotti/servizi:

- coperti dalla stessa PCR;
- prodotti dalla stessa Organizzazione con stesso processo produttivo (fase core process).

Prodotti simili con differenze tra gli indicatori ambientali obbligatori inferiori a +/- 10% possono essere presentati usando gli impatti di un prodotto ambientalmente rappresentativo.

Prodotti simili con differenze tra gli indicatori ambientali obbligatori maggiori a +/- 10% possono essere presentati nella stessa dichiarazione ma riportati separatamente in modo che le differenze siano chiaramente dichiarate ed in modo tale da garantire la presenza di un ragionevole numero di pagine.

3.2

L'accesso ai servizi del RINA contemplati nel presente Regolamento è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi associazione o gruppo. Per l'attività di convalida il RINA applicherà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione ad ogni tipo di prodotto.

¹ emesso dal EPD International AB. Disponibile sul sito www.environdec.com.

3.3

Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento il RINA non fornisce alle Organizzazioni servizi di consulenza per l'impostazione della LCA e/o per la stesura della EPD, né per la redazione di documenti ad essi relativi.

3.4

Il sistema di convalida previsto dal presente Regolamento costituisce un'applicazione della norma ISO 14025 per le dichiarazioni ambientali di tipo III e valuta:

- la conformità della LCA di un prodotto ben definito, realizzato in siti produttivi identificati e con un determinato processo produttivo, alle Regole di Categoria di Prodotto (di seguito PCR) di riferimento, al documento GPI 2.5 o 3.0 dell' EPD International AB e alle norme ISO 14040 ed ISO 14044.
- la conformità della EPD, basata a sua volta sui risultati della LCA, ai requisiti posti nel documento GPI 2.5 o 3.0 dell' EPD International AB e nella ISO 14025 ai fini del rilascio della convalida stessa.

La certificazione di una Dichiarazione Ambientale di Prodotto avviene secondo i due percorsi descritti di seguito².

3.5

CONVALIDA della EPD: può essere richiesta da un'Organizzazione se i PCR relativi al prodotto/servizio sono già stati approvati e registrati dall'Autorità Competente, il -EPD International AB, in conformità con il documento GPI 2.5 o 3.0 dell' EPD International AB.

La convalida EPD presuppone successive attività di sorveglianza, usualmente a cadenza annuale, che garantiscano il mantenimento delle condizioni che hanno permesso il rilascio iniziale della convalida.

3.6

PRE-CERTIFICAZIONE della EPD (vd Cap.9): può essere richiesta al RINA da un'Organizzazione nel caso in cui i PCR non esistano o siano in fase di elaborazione.

La pre-certificazione ha una durata limitata nel tempo e al massimo pari ad un anno. Successivamente e una volta che i PCR relativi siano stati approvati dall'Autorità Competente, l'Organizzazione può richiedere al RINA la convalida della EPD già pre-certificata, come descritto al precedente § 3.5.

Le attività effettuate dal RINA in caso di convalida o di pre-certificazione sono nei loro aspetti generali sostanzialmente analoghe e vengono descritte al successivo capitolo 4.

In caso di pre-certificazione, tali attività di verifica vengono svolte dal RINA in assenza di PCR o tenendo in considerazione eventualmente PCR non ancora approvati e registrati, purché conformi ai requisiti specificati nel documento GPI 2.5 o 3.0 dell'EPD International AB.

Pertanto, in caso di pre-certificazione, le modalità di verifica possono differire dal processo generale di convalida in termini ad esempio di documentazione richiesta, di requisiti a cui lo studio LCA deve soddisfare, etc.

Per le caratteristiche esclusive del processo di pre-certificazione si rimanda al capitolo 9 del presente Regolamento.

3.7

L'Organismo garante delle certificazioni emesse dal RINA (organismo di Accreditamento) può richiedere la partecipazione di suoi osservatori alle verifiche ispettive effettuate dal RINA stesso presso le Organizzazioni. La partecipazione di tali osservatori sarà previamente concordata tra il RINA e l'Organizzazione.

Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benessere alla suddetta partecipazione, sarà comunque convalidata/pre-certificata, a buon esito della valutazione, l'EPD, ma potrebbe non essere rilasciata la sua registrazione ufficiale da parte dell'Autorità Competente e se così fosse l'EPD non potrà essere ritenuta valida né potrà essere concesso l'utilizzo del relativo logotipo.

Un'EPD è infatti valida solo se è stata registrata presso l'EPD International AB.

CAPITOLO 4 - ITER PER LA CONVALIDA O LA PRE-CERTIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO

4.1

Le Organizzazioni che desiderino ottenere la convalida o la pre-certificazione della EPD devono fornire al RINA i dati essenziali della loro organizzazione/produzione e la localizzazione del sito o dei siti dove si realizza il prodotto oggetto della convalida della EPD, inviando l'apposito modulo "Questionario informativo" (disponibile su richiesta), sulla base del quale viene formulata dal RINA un'offerta economica e nel quale devono essere riportati almeno i seguenti dati:

- nominativo ed indirizzo del richiedente;
- localizzazione e caratteristiche del/i sito/i produttivo/i;
- descrizione del ciclo produttivo e del prodotto oggetto della richiesta di convalida EPD;
- indicazione dei PCR identificativi del prodotto oggetto della EPD³;

3 Con riferimento al settore dei prodotti da costruzione, riportare la presenza oltre che del PCR basic module specifico del settore costruzioni (PCR 2012:01), la conformità alla norma EN 15804, e qualora presente, anche il sub-PCR specifico del prodotto da costruzione oggetto di analisi.

² Vale per l'EPD di settore (Sector EPD), EPD singola tematica (Single issue EPD) e EPD completa (Full EPD), ma non per la certificazione di processo EPD (EPD Process Certification). Per quest'ultima è prevista una certificazione del sistema di creazione e validazione interna delle EPD.

- Tipologia e numero di EPD oggetto della precertificazione/convalida (EPD completa; EPD per singola tematica; EPD di settore; Certificazione di processo EPD);
- Numero di siti dai quali sono stati tratti i dati medi per lo studio LCA (solo in caso di EPD di settore);
- Indicazione in merito alla presenza di un sito-referente per tutti i dati raccolti presso gli altri siti produttivi (solo in caso di EPD di settore).

Al ricevimento del questionario informativo compilato RINA effettua valutazione preliminare finalizzata alla predisposizione dell'offerta:

- verifica eventuali punti del questionario informativo non compilati o da chiarire con il cliente;
- verifica lo scopo della certificazione con riferimento all'accreditamento RINA;
- verifica la scadenza della validità del PCR di riferimento, se presente;
- verifica il PCR ed il corrispondente codice CPC-basic module, i siti e i paesi in cui opera l'organizzazione;
- verifica la tipologia di EPD oggetto di audit ed il numero di EPD e di prodotti oggetto della convalida;
- definisce un piano di campionamento delle EPD nel caso dell'applicazione dell'EPD Process Certification;
- verifica la necessità del controllo della legislazione ambientale applicabile, in caso di assenza di un SGA/EMAS certificato;
- verifica se si tratta di un trasferimento di convalida;
- verifica l'esistenza delle risorse e delle competenze necessarie per effettuare le verifiche nei tempi previsti.

4.2

Le Organizzazioni formalizzano la loro richiesta inviando al RINA il modulo "Richiesta di convalida della EPD" (disponibili su richiesta) nel quale deve essere definito il prodotto oggetto della convalida EPD.

Al ricevimento del modulo di richiesta e dei relativi allegati, e dopo il loro esame preliminare per verificarne la completezza, il RINA invierà all'Organizzazione la conferma per iscritto di accettazione della richiesta stessa.

La richiesta dell'Organizzazione formalizza contrattualmente gli interventi dell'Istituto espletati secondo il presente Regolamento.

Il RINA individua i tecnici per la valutazione documentale e per la verifica on site e comunica loro tale incarico.

Il RINA comunica all'Organizzazione i nomi dei tecnici incaricati della valutazione documentale ed on site, l'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina dei componenti il gruppo di valutazione giustificandone i motivi.

Unitamente alla domanda o comunque prima della valutazione sul sito deve essere inviata al RINA la seguente documentazione:

- (a) copia della EPD oggetto di convalida (nel caso dell'EPD per singola tematica oltre alla copia dell'EPD relativa alla singola categoria d'impatto ambientale scelta, dovrà pervenire copia dell'EPD completa pubblicata oppure (solo in caso di applicazione del GPI 2.5), in caso quest'ultima non sia stata realizzata, copia della documentazione indicante le prestazioni

ambientali delle altre categorie d'impatto ambientale previste dall'EPD completa);

- (b) copia o rapporto di sintesi della LCA relativa al prodotto oggetto della EPD;
- (c) copia dei PCR di riferimento approvati e registrati (in caso di convalida EPD) dall'Organismo Competente;
- (d) procedure interne (visionabili anche durante il sopralluogo on site) predisposte per l'acquisizione, il trattamento e l'aggiornamento dei dati usati per la LCA, per l'effettuazione della revisione della EPD e per rilevare ogni cambiamento significativo dei suddetti dati;
- (e) Procedure stabilite per valutare la conformità alla legislazione ambientale applicabile al prodotto ed ai processi produttivi di pertinenza, visionabili anche durante il sopralluogo on site (solo in caso di azienda non certificata ISO 14001 e/o EMAS);
- (f) elenco delle procedure implementate per mantenere la certificazione di processo EPD (solo in caso di certificazione di processo EPD);
- (g) Elenco delle EPD oggetto di validazione interna da cui il RINA potrà selezionare alcune EPD per controllarne a campione la rispondenza alla norma EPD sulla base della formula $0.8 \cdot \sqrt{x}$, arrotondato all'intero successivo, considerando solo il primo decimale, con x corrispondente al numero totale di EPD realizzate dall'organizzazione (solo in caso di certificazione di processo EPD);
- (h) Elenco dei siti produttivi da cui sono tratti i dati medi inseriti nell'EPD di settore (solo in caso di EPD di settore);

Il RINA si riserva di richiedere altra documentazione, oltre a quella indicata, ritenuta utile per valutare la conformità della EPD e della LCA su cui essa si basa, ai PCR di riferimento, al documento GPI 2.5 o 3.0 dell'EPD International AB, all'ISO 14025, alle norme ISO 14040 e ISO 14044 nonché al presente Regolamento.

RINA trasmette ai tecnici le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di verifica.

4.3

La documentazione di cui al 4.2 sarà valutata dal RINA per conformità alle corrispondenti prescrizioni delle norme di riferimento e la revisione critica dello studio LCA sarà effettuata in conformità a quanto prescritto al par. 7.3 della ISO 14040 e par. 6 della ISO 14044; l'esito di questo esame sarà comunicato al richiedente; eventuali non conformità riscontrate nella documentazione dovranno essere risolte dall'Organizzazione, a soddisfazione del RINA, prima del proseguo dell'iter di convalida.

I rilievi nel caso delle EPD per singola tematica, EPD complete ed EPD di settore possono essere di due tipi: non conformità e raccomandazioni.

Nel caso della certificazione di processo EPD si possono invece avere non conformità maggiori, minori e raccomandazioni.

E' considerata non conformità per le EPD per singola tematica, EPD complete ed EPD di settore:

- la totale assenza di considerazione di una o più prescrizioni dei PCR di riferimento;
- la totale assenza di considerazione di una o più prescrizioni del documento normativo dell'EPD International AB ;
- la totale assenza di considerazione di una o più prescrizioni delle norme ISO 14040 e ISO 14044;
- una situazione che potrebbe provocare:
 - il mancato rispetto delle norme cogenti per il prodotto;
 - il mancato rispetto di uno o più requisiti del Regolamento RINA per la convalida della EPD;
 - una grave deficienza, a giudizio del GVI sulla base della sua esperienza, nella realizzazione dello studio LCA e/o nella veridicità delle informazioni contenute nella EPD.

E' considerata non conformità maggiore per la certificazione di processo EPD:

- La totale assenza di considerazione di una o più prescrizioni del PCR di riferimento su una o più EPD campionate per il controllo;
- La totale assenza di una o più prescrizioni del documento normativo di riferimento dell'EPD International AB;
- la totale assenza di considerazione di una o più prescrizioni delle norme ISO 14040 e ISO 14044 delle EPD campionate;
- una situazione che potrebbe provocare:
 - il mancato rispetto delle norme cogenti per il prodotto delle EPD campionate;
 - il mancato rispetto di uno o più requisiti del Regolamento RINA per la convalida della EPD;
- una grave deficienza, a giudizio del GVI sulla base della sua esperienza, nella realizzazione dello studio LCA e/o nella veridicità delle informazioni contenute nella EPD campionate;
- una grave deficienza all'interno del sistema di creazione ed emissione delle EPD.

E' considerata una non conformità minore nella certificazione di processo EPD:

- una caduta temporanea e non sistematica del sistema di creazione ed emissione delle EPD.

E' considerata una raccomandazione:

- un suggerimento a scopo migliorativo che non ha diretta attinenza con le prescrizioni delle norme di riferimento.

La documentazione di cui al 4.2 verrà trattenuta per uso archivio dal RINA.

In generale l'analisi documentale dovrà verificare:

- che il documento EPD e lo studio LCA siano in conformità con i requisiti del GPI e corrispondente PCR;
- le procedure stabilite per l'aggiornamento delle informazioni nell'LCA e nell'EPD;
- le procedure stabilite per la valutazione della conformità alla legislazione ambientale applicabile a tutti i processi rilevanti ed al prodotto (solo in caso di azienda non certificata ISO 14001 e/o EMAS).

Tali procedure potranno anche essere verificate durante il sopralluogo on site.

In particolare per l'EPD verrà verificato che:

- le informazioni siano presentate in modo trasparente e comprensibile;
- la presentazione sia credibile e neutrale;
- il formato della dichiarazione segua il lay-out raccomandato;
- siano fornite informazioni e guida su dove trovare materiali esplicativi supplementari.

In particolare inoltre per l'LCA verrà verificato che i dati siano presentati per conformità a quanto previsto nei paragrafi paragrafi 5.2.1 e 5.3.1 del GPI 2.5 o ai paragrafi 7.3.1 e 7.4.1 del GPI 3.0.

A seguito dell'esito positivo della valutazione della documentazione saranno concordate con il richiedente tempistica e modalità per gli accertamenti da effettuarsi sul sito produttivo per il rilascio della convalida della EPD.

4.4

Previo accordo con l'Organizzazione potrà essere effettuata una verifica preliminare sul sito per verificare lo stato generale di applicazione dello schema EPD stesso.

4.5

RINA trasmette ai membri del gruppo di verifica on site le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di verifica. Sulla base delle informazioni ricevute, viene predisposto ed inviato all'organizzazione il piano di audit, unitamente alla comunicazione del team di verifica.

La visita ispettiva on site di valutazione è condotta sulla base della documentazione di cui al punto 4.2, e sarà principalmente finalizzata ad accertare la correttezza delle informazioni derivanti dalla LCA e contenute nella EPD e l'applicazione delle procedure predisposte per l'acquisizione e l'aggiornamento di tali dati nonché delle altre procedure necessarie per il mantenimento/funzionamento della certificazione di processo EPD, in conformità alla norma di riferimento.

Per valutare la rispondenza del prodotto alle informazioni contenute nella LCA e nella EPD, verrà presa in considerazione tra l'altro la corretta valutazione e definizione di:

- confini del sistema;
- unità di processo considerate;
- metodologie e strumentazione per la raccolta dati;
- misurazione dei flussi elementari in entrata e in uscita dai confini del sistema;
- approvvigionamento di materie prime/componenti trasporti;
- produzione, inclusi consumi energetici;
- efficacia e significatività della valutazione degli impatti potenziali.

L'Organizzazione, laddove non sia già certificata ISO 14001 e/o EMAS, dovrà inoltre fornire evidenza delle procedure interne e/o dei provvedimenti adottati per assicurare la conformità legislativa alla normativa ambientale applicabile al prodotto oggetto della EPD e al suo processo produttivo.

L'organizzazione è tenuta a garantire l'accesso a documenti, prodotti e siti per la valutazione della conformità, inclusi eventuali subappaltatori.

La visita di valutazione verrà effettuata da tecnici qualificati del RINA e consisterà essenzialmente in:

- una riunione iniziale con i tecnici dell'Organizzazione per concordare le finalità e le modalità della visita stessa;
- un'ispezione sul sito/i produttivo/i dove si realizza il prodotto oggetto della EPD (1/3 dei siti produttivi dove il numero totale lo consenta, solo in caso di EPD di settore. Se il numero dei siti produttivi è troppo elevato (> 15) verranno campionati un numero di siti pari al 20% di quelli da cui sono stati raccolti i dati per l'analisi);
- la valutazione della rispondenza del prodotto ai contenuti della/e LCA e della/e EPD in oggetto;
- la valutazione della legislazione ambientale applicabile in caso di aziende non certificate ISO 14001 e/o EMAS.
- una riunione finale per illustrare l'esito dell'esame.

Durante la visita l'Organizzazione dovrà dimostrare l'applicazione pratica delle procedure presentate e la correttezza delle informazioni contenute nella EPD.

4.6

Al termine della visita di valutazione sarà consegnata all'Organizzazione una copia del rapporto di verifica ispettiva, sul quale saranno tra l'altro riportate le eventuali non conformità ed osservazioni riscontrate.

L'Organizzazione potrà annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito alle non conformità o ai rilievi espressi dai tecnici del RINA, su apposito spazio del rapporto di verifica ispettiva.

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, dovrà proporre al RINA le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione. L'accettazione di tali proposte verrà comunicata dal RINA all'Organizzazione.

Per il proseguo dell'iter di convalida delle EPD per singola tematica, completa e di settore è necessario che tutte le non conformità riscontrate siano positivamente risolte dall'organizzazione ed accettate dal Team Leader del gruppo di verifica.

Per il proseguo dell'iter della certificazione di processo EPD dovranno essere positivamente risolte dall'organizzazione ed accettate dal Team Leader del gruppo di verifica tutte le non conformità maggiori. Le non conformità minori potranno essere chiuse durante il successivo audit di mantenimento della certificazione, previo invio da parte dell'organizzazione e successiva approvazione da parte del Team Leader delle proposte di azione correttiva.

4.7

I rilievi riguardanti il documento della Dichiarazione Ambientale di Prodotto, indipendentemente se classificati come non conformità e/o raccomandazioni, devono

comunque essere risolti dall'Organizzazione per il prosieguo dell'iter di convalida o di pre-certificazione.

4.8

In presenza di non conformità alle norme di riferimento il processo di convalida è sospeso.

In tali casi, entro 6 mesi, dovrà essere effettuata una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di convalida della EPD viene ripreso.

Qualora il termine dei 6 mesi venga superato senza che sia stato possibile avere un riscontro dell'applicazione delle azioni correttive proposte, la LCA e la EPD saranno sottoposti a completo riesame entro un termine di 12 mesi dalla data del rilievo.

Trascorso il suddetto periodo di 12 mesi senza conclusione positiva della valutazione, il RINA si riserva di chiudere la pratica di convalida, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la certificazione del RINA dovrà ripetere l'intero iter di convalida presentando una nuova richiesta.

I suddetti termini temporali potranno in casi particolari essere variati, a giudizio del RINA e su richiesta motivata dell'Organizzazione.

4.9

A fronte del positivo riscontro della chiusura dei rilievi emersi durante la verifica ispettiva, il documento EPD viene sottoposto all'approvazione dei revisori tecnici indipendenti.

I revisori possono sollevare richieste di modifica al documento EPD che l'organizzazione è tenuta a prendere in carico per la positiva conclusione dell'iter di convalida.

Al completamento con esito favorevole degli accertamenti di cui sopra, l'EPD verrà convalidata dal RINA mediante la firma della Dichiarazione stessa, previa identificazione di ogni sua pagina ed indicazione, laddove pertinente, del numero di accreditamento ACCREDIA. Assieme all'EPD convalidata viene rilasciato il rapporto di verifica finale contenente la dichiarazione di verifica relativa alla conformità del prodotto/servizio alla norma di riferimento.

Potranno inoltre essere rilasciati, su richiesta del cliente, ulteriori attestati o certificati conseguenti ad accordi nazionali od internazionali del RINA con altri Organismi di certificazione ai fini del mutuo riconoscimento della convalida EPD.

Nel caso di eventuale decisione di non rilascio della convalida, RINA provvede a darne comunicazione scritta all'organizzazione indicando le relative ragioni. L'organizzazione è tenuta al pagamento delle attività di verifica previste da offerta accettata, anche in caso di esito negativo dell'iter di convalida.

4.10

A seguito della convalida o della pre-certificazione della EPD da parte del RINA, sarà cura dell'Organizzazione richiedere direttamente la sua

registrazione all'Organismo Competente e la sua successiva pubblicazione sul sito internet dell'Organismo Competente stesso.

CAPITOLO 5 - RINNOVO DELLA EPD

5.1

La registrazione della EPD ha una durata predeterminata, chiamata "periodo di revisione", alla fine del quale l'EPD deve essere sottoposta a un processo di rinnovo della convalida. Il periodo di revisione può variare fra uno e tre anni nel caso dell'applicazione del GPI 2.5 e da uno a cinque anni nel caso dell'applicazione del GPI 3.0 e sempre fino ad un massimo di 5 anni per le EPD dei prodotti da costruzione. La sua durata è stabilita dal RINA consultando l'Organizzazione stessa e tenendo conto della periodicità definita nelle procedure per l'aggiornamento dei dati derivanti dalla LCA, e dell'eventuale esistenza di Sistemi di Gestione qualità e/o ambiente secondo quanto previsto dal documento GPI 2.5 o 3.0 dell'EPD International AB.

5.2

Alla scadenza della convalida, l'Organizzazione dovrà comunicare, con anticipo di circa tre mesi rispetto alla data di scadenza stessa, la sua intenzione o meno di rinnovare la convalida della EPD, seguendo l'iter descritto al precedente cap.4 ed allegare alla richiesta la documentazione ivi menzionata limitatamente alle varianti intervenute rispetto a quella presentata per la convalida precedente.

Dovrà comunque essere inviata al RINA:

- la relazione conclusiva e aggiornata della/dei nuova/i LCA;
- copia della/e nuova/e EPD da convalidare;
- Procedure stabilite per valutare la conformità alla legislazione ambientale applicabile al prodotto ed ai processi produttivi di pertinenza (solo in caso di azienda non certificata ISO 14001 e/o EMAS), verificabili anche on site;

5.3

La convalida della EPD sarà rinnovata a seguito dell'esito positivo del riesame dello studio LCA del prodotto e della EPD stessa e di una visita di verifica da effettuarsi, di regola, con gli stessi criteri della visita di prima convalida.

In particolare verrà eseguita una nuova verifica documentale per valutare le eventuali modifiche introdotte nella LCA e il conseguente aggiornamento delle informazioni e dei dati contenuti nella EPD.

5.4

A buon esito dell'esame documentale di cui al 5.3 verrà effettuata una nuova visita sul sito produttivo con gli stessi criteri indicati al 4.5, al fine di verificare tra l'altro:

- la correttezza in generale delle informazioni contenute ed aggiornate nella LCA e nella EPD;

- l'applicazione delle procedure predisposte per l'aggiornamento dei dati usati per la LCA e per l'effettuazione della revisione della EPD;
- la conformità delle caratteristiche inerenti il prodotto a quanto dichiarato dall'Organizzazione nella EPD;
- la presenza di eventuali variazioni significative riguardanti il prodotto o il processo produttivo del prodotto oggetto della EPD;
- la valutazione della legislazione ambientale applicabile in caso di azienda non certificata ISO 14001 oppure EMAS.

5.5

In casi particolari e comunque a discrezione del RINA (ad esempio effettuazione dell'audit on site l'anno precedente in sede di sorveglianza, sito di sola commercializzazione e non di produzione, EPD di prodotti non realizzati in serie, impatti associati alla fase di assemblaggio del prodotto (core processes) molto bassi rispetto ai contributi dati dalle altre fasi valutate (upstream e downstream processes)), fatta eccezione per la certificazione di processo EPD, l'analisi documentale può essere ritenuta sufficiente a valutare la conformità alla normativa di riferimento senza la necessità di procedere all'esecuzione della visita in sito di cui al paragrafo §4.5.

5.6

La cadenza delle verifiche di rinnovo sarà stabilita dal RINA caso per caso, secondo quanto detto al precedente 5.1, e potrà comunque essere modificata dal RINA sulla base dei risultati delle verifiche stesse.

Le date di esecuzione delle visite di verifica saranno concordate con l'Organizzazione con adeguato anticipo e ad essa ufficialmente confermate almeno una settimana prima della visita stessa.

5.7

La mancata convalida periodica della EPD sarà notificata per iscritto dal RINA con lettera raccomandata all'Organizzazione ed inviata per conoscenza all'ente di accreditamento ed all'EPD International AB, per le deliberazioni di loro competenza.

5.8

Nel caso il prodotto abbia ottenuto la convalida della EPD da parte di un altro Organismo di Certificazione accreditato, e richieda la successiva convalida al RINA, il trasferimento della convalida sarà possibile purché sussistano i seguenti presupposti:

- l'Organizzazione interessata ad ottenere il riconoscimento della convalida da parte di RINA deve aver inviato il questionario informativo ai fini della redazione dell'offerta economica per il trasferimento;
- la convalida dell'Organizzazione è rilasciata da un Organismo accreditato per l'EPD o verificatore EPD riconosciuto da EPD International AB;
- la convalida deve essere in corso di validità;

- il certificato non deve essere sospeso (applicabile per la certificazione di processo EPD);
- l'Organismo non deve essere sospeso;
- i prodotto/i/servizio/i oggetto del documento EPD rientrano nello scopo accreditato di RINA, così come la tipologia di EPD (EPD completa, per singola tematica, di settore, certificazione di processo EPD)

L'Organizzazione, in particolare, dovrà fornire al RINA copia della/e EPD convalidata/e e compilare il modulo di Richiesta di Convalida e il Questionario Informativo come indicato al capitolo 4 del presente Regolamento.

Nel caso in cui siano soddisfatti tali presupposti, la convalida EPD viene trasferita mantenendo la scadenza di validità del documento EPD o del certificato (nel caso della certificazione di processo EPD) prevista dal precedente ente di certificazione e con essa le sorveglianze annuali.

Le Organizzazioni in possesso di convalide EPD non coperte dall'accreditamento e/o presupposti di cui sopra dovranno essere trattate come nuovi clienti seguendo l'iter di convalida prevista al capitolo 4.

CAPITOLO 6 - MANTENIMENTO DELLA REGISTRAZIONE EPD ED ESECUZIONE DI EVENTUALI VISITE SUPPLEMENTARI

6.1

Il mantenimento della registrazione è subordinato al rispetto delle condizioni descritte nel presente Regolamento e nei documenti normativi di riferimento di cui al precedente punto 3.4.

In particolare la validità della registrazione è subordinata al fatto che l'Organizzazione tenga sotto controllo, secondo procedure previamente esaminate dal RINA, i vari parametri che hanno costituito la base dell'LCA e della certificazione di processo EPD. (quest'ultimo solo nel caso di certificazione di processo EPD).

Durante il periodo di validità della EPD, il RINA esegue periodicamente verifiche di sorveglianza, al fine di accertare la continua conformità ai requisiti che hanno determinato il rilascio della convalida stessa.

Le sorveglianze potrebbero essere effettuate su base documentale o sotto forma di audit on site, o come mix di entrambe le attività. Nel caso in cui l'organizzazione non dovesse fornire le necessarie evidenze documentali richieste dal GVI per effettuare la valutazione o nel caso in cui l'organizzazione notifichi a RINA modifiche significative al processo produttivo, verrà effettuata sicuramente una verifica sul sito dell'organizzazione.

Le attività di sorveglianza periodica, sia di tipo documentale che eventualmente di verifica sul sito, sono stabilite a giudizio del RINA in base alla tipologia di prodotto e sono volte principalmente a verificare:

- l'effettiva applicazione delle procedure pertinenti al sistema EPD/certificazione di processo EPD;
- la corretta acquisizione e aggiornamento dei dati;
- la valutazione dei principali aspetti ambientali nell'ambito dei calcoli LCA;
- la continua conformità del prodotto alle informazioni contenute nella EPD.

La modalità e la periodicità con cui verranno effettuate le attività di sorveglianza, nonché la documentazione che l'Organizzazione deve rendere disponibile su richiesta, verranno dettagliate all'Organizzazione unitamente alla comunicazione dell'avvenuta convalida della EPD.

Le modalità di effettuazione dell'audit di sorveglianza, seguono quelle previste per la convalida. Uniche differenze sono costituite da una verifica spesso solo documentale o solo on site e della presenza solitamente di un revisore tecnico indipendente per l'EPD per la valutazione ed approvazione finale del mantenimento dell'EPD.

L'organizzazione ha 3 mesi di tempo per prendere in carico le NC. In caso di mancata risposta entro il termine suddetto, la validità dell'EPD viene sospesa.

A fronte del buon esito della revisione tecnica indipendente, RINA comunica all'azienda il buon esito dell'attività di sorveglianza, ed in caso di necessità di riemissione del documento EPD, provvede a rimettere, riconvalidare ed inviare all'organizzazione il documento EPD.

La richiesta di pubblicazione della versione del documento EPD aggiornata sul sito dell'EPD International AB in sostituzione della precedente, è a carico dell'organizzazione.

Oltre ai casi di sospensione previsti dalle condizioni generali del contratto, in caso di non conformità, l'azienda ha 3 mesi di tempo per rispondere a tali non conformità inviando la documentazione pertinente documentazione revisionata, in caso di mancata risposta entro il termine suddetto, la validità dell'EPD verrà sospesa.

Il RINA si riserva inoltre in fase di sorveglianza di richiedere ulteriore documentazione utile ad eseguire gli accertamenti del caso.

Qualora l'Organizzazione sia dotata di un Sistema di Gestione Ambientale, certificato dal RINA secondo ISO 14001 e/o EMAS e in corso di validità, gli accertamenti di cui sopra potranno avvenire contestualmente alle verifiche periodiche effettuate sul Sistema di Gestione.

In presenza della procedura di raccolta ed aggiornamento dati che consenta di garantire l'aggiornamento su base annuale dei dati al fine di individuare eventuali cambiamenti tali da comportare la necessità di riemissione del documento EPD durante il periodo di validità del documento stesso, l'Organizzazione può optare per far effettuare le verifiche di sorveglianza da parte di RINA "su chiamata", ovvero RINA effettuerà la verifica ispettiva solo nel caso in cui l'azienda, nell'effettuazione dell'aggiornamento annuale, sulla base della sua procedura di raccolta ed aggiornamento dati, riscontri la necessità di rimettere il documento EPD e contatti pertanto RINA per effettuare la verifica.

Quindi è propria responsabilità dell'organizzazione applicare la sua procedura di raccolta ed aggiornamento dati ed agire di conseguenza durante il periodo di validità del documento EPD.

Il cliente può scegliere questa opzione compilando l'apposito modulo di "richiesta del cliente", all'atto dell'accettazione dell'offerta.

Perché tale opzione sia valida e diventi operativa, sarà

necessario che la procedura sia verificata ed approvata da RINA nel corso della verifica di convalida dell'EPD.

Nel caso delle verifiche ispettive eseguite "su chiamata" durante il periodo di validità dell'EPD, l'organizzazione è tenuta a corrispondere il solo importo delle verifiche ispettive effettuate.

Nessun documento EPD aggiornato può essere emesso senza l'approvazione di RINA.

L'opzione della verifica "su chiamata" non è applicabile alla certificazione di processo EPD.

6.2

Durante il periodo di validità della registrazione dell'EPD, qualora intervengano cambiamenti significativi (es. incremento dei valori d'impatto ambientale di più del 10%), al processo produttivo e/o al prodotto quali ad esempio:

- modificazioni del prodotto (design, materiali, dimensioni, ecc.) e conseguente variazione degli impatti ambientali anche di una singola categoria;
- cambiamenti nel processo (caratteristiche del processo produttivo, tecnologie utilizzate, interne all'Organizzazione o di un fornitore) con conseguente variazione degli impatti ambientali anche di una singola categoria;
- qualunque altro cambiamento che causi o inneschi una variazione significativa (più del 10%) degli impatti ambientali, anche in una singola categoria;

L'Organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto tali cambiamenti al RINA, insieme con le necessarie considerazioni e valutazioni dell'Organizzazione sulle eventuali variazioni degli impatti ambientali del prodotto per ciascuna categoria definita nel documento GPI 2.5 o 3.0 dell' EPD International AB ed eventualmente nei PCR di riferimento.

L'Organizzazione deve valutare l'influenza che tali modifiche possono avere sulla LCA del prodotto precedentemente effettuata e conseguentemente sui contenuti della EPD convalidata, e deve comunicare tali informazioni al RINA.

L'organizzazione è tenuta a rispettare sempre i requisiti per la convalida dell'EPD anche in caso di modifiche comunicate a RINA.

In particolare il documento EPD dovrà essere rimesso

nel caso in cui uno degli indicatori ambientali sia peggiorato di più del 10% rispetto ai dati attualmente pubblicati.

Nel caso di remissione di un nuovo documento EPD dovranno essere indicate le differenze rispetto alla precedente versione del documento EPD stesso.

In particolare un'EPD deve sempre essere aggiornata e riverificata durante il suo periodo di validità nel caso in cui ci siano cambiamenti nella tecnologia o in altre circostanze che portino a:

- un incremento del 10% o più degli indicatori ambientali dichiarati nell'EPD
- errori nelle informazioni dichiarate o
- significativi cambiamenti alle informazioni dichiarate per il prodotto, "content declaration" o nelle informazioni ambientali addizionali.

Se tali cambiamenti sono avvenuti senza che l'EPD sia stata aggiornata, l'organizzazione dovrà contattare il Segretariato dell'International EPD System per far registrare l'EPD.

Più in generale l'organizzazione può scegliere di effettuare cambiamenti o correzioni ad un'EPD durante il suo periodo di validità.

Per cambiamenti che riguardino un qualunque dato verificato nell'EPD (es. indicatori per la prestazione ambientale), dovrà essere effettuata una verifica.

Questa verifica potrà essere basata su una delle seguenti opzioni:

- Se la verifica è condotta sulla stessa versione del GPI e corrispondente PCR di riferimento utilizzati nella verifica di emissione del documento EPD, anche se il PCR è scaduto, l'EPD revisionata manterrà il suo originario periodo di validità;
- Se la verifica è condotta sulla versione corrente del GPI e corrispondente attuale e valido PCR di riferimento, la verifica dovrà essere condotta come nuova convalida ed un nuovo periodo di validità verrà definito sulla base della nuova data di approvazione.

In relazione alla tipologia delle modifiche apportate, il RINA si riserva di richiedere una revisione della LCA e della EPD ad esso correlata e di effettuare visite supplementari che potranno essere documentali e/o presso l'Organizzazione, finalizzate a verificare se sussistano le condizioni per il mantenimento della convalida dell'EPD.

Qualora tali condizioni non sussistano il RINA informerà per iscritto l'Organizzazione circa la necessità di una nuova emissione della/e EPD revisionata/e.

L'Organizzazione è tenuta a comunicare a RINA, la sua intenzione di rinunciare alla convalida o di procedere in alternativa al suo rinnovo secondo quanto previsto al precedente cap.5.

RINA notificherà all'azienda la revoca della convalida.

6.3

Il RINA si riserva inoltre di effettuare verifiche ispettive supplementari in seguito a segnalazioni pervenute dalle parti interessate al RINA stesso e ritenute particolarmente significative in merito al mancato rispetto dei criteri previsti dalla norma di riferimento e/o dal presente Regolamento.

6.4

Una copia della documentazione relativa ad ogni revisione della LCA, della EPD e delle procedure predisposte per l'aggiornamento delle informazioni e per l'implementazione e mantenimento della certificazione di processo EPD dovrà essere tenuta a disposizione del RINA per l'esame in sede di verifica.

L'Organizzazione deve inoltre tenere la registrazione di eventuali reclami ricevuti relativamente al prodotto e agli impatti ambientali ad esso associati e di altri eventi che potenzialmente avrebbero potuto avere effetti negativi sull'ambiente, nonché delle eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte al controllo e delle relative

azioni correttive intraprese dall'Organizzazione e deve mantenere tali registrazioni a disposizione del RINA.

In occasione delle verifiche ispettive il RINA potrà richiedere, per il proprio archivio, un estratto della suddetta documentazione per avere evidenza della struttura documentale in vigore al momento della verifica stessa.

CAPITOLO 7 - MODIFICA O RINUNCIA DELLA REGISTRAZIONE EPD

7.1

L'Organizzazione, che intende rinunciare alla EPD, dovrà comunicare per iscritto al RINA la sua intenzione di non rinnovare la registrazione della EPD o quella della certificazione di processo EPD.

7.2

L'Organizzazione può richiedere una modifica o un'estensione o riduzione del campo di applicazione della EPD presentando una nuova richiesta di convalida. Il RINA si riserva di esaminare caso per caso le richieste e di decidere le modalità di valutazione ai fini del rilascio di una nuova convalida.

Le modifiche comunicate dall'organizzazione possono venire controllate a mezzo di verifiche supplementari che potranno essere solo documentali o on site oppure a mezzo di nuove convalide. In particolare in caso di cambiamenti ai processi produttivi o di estensione a nuovi gruppi di prodotti, verrà effettuato un sopralluogo on site. L'organizzazione ha 3 mesi di tempo per prendere in carico le NC eventualmente emerse a fronte di tali verifiche. In caso di mancata risposta entro il termine suddetto, la validità dell'EPD viene sospesa.

L'esito di tali verifiche viene riesaminato per approvazione da un revisore tecnico indipendente per l'EPD. A buon esito della valutazione, il documento EPD viene riconvalidato e riemesso. L'Organizzazione provvede a farlo ripubblicare sul sito dell'EPD International AB, facendolo sostituire al precedente.

7.3

Fatta eccezione per il caso in cui il RINA effettui l'attività di verifica di sorveglianza "su chiamata" da parte dell'azienda, nel caso l'Organizzazione non svolga le attività per il mantenimento della convalida EPD (capitolo 6 del presente regolamento) e conseguentemente RINA si trovi impossibilitato a svolgere le attività di sorveglianza, verrà avviata la procedura di revoca della convalida.

L'Organizzazione riceverà una lettera di avviso di avvio dell'iter di revoca e successivamente la lettera di revoca della validità della convalida.

La revoca della convalida comporta l'impossibilità da parte dell'Organizzazione di utilizzare il logo EPD e di pubblicizzare il proprio prodotto come detentore di convalida EPD.

7.4

RINA provvederà a comunicare all' EPD International AB ed all'ente di accreditamento le informazioni relative ai punti precedenti per le deliberazioni di loro competenza.

CAPITOLO 8 - CONTENUTI DELLA EPD

8.1

La EPD deve essere sempre usata nella forma completa, come convalidata e tutti i dati riportati al suo interno non devono originare ambiguità interpretative.

8.2

La EPD deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) Copertina come richiesto al paragrafo 9.5.1 del GPI 3.0 o paragrafo 4.1, facoltativa per GPI 2.5;
- (b) Informazioni relative al Programma EPD come richiesto al paragrafo 4.2 2.5 o paragrafo 9.5.2 del GPI 3.0;
- (c) Informazioni relative al prodotto come richiesto al paragrafo 4.3 del GPI 2.5 o paragrafo 9.5.3 del GPI 3.0;
- (d) Informazioni relative alla "content declaration" come richiesto al paragrafo 4.4 del GPI 2.5 o al paragrafo 9.5.4 del GPI 3.0;
- (e) Informazioni relative alle prestazioni ambientali come richiesto al paragrafo 4.5 del GPI 2.5 o al paragrafo 9.5.5 del GPI 3.0;
- (f) Informazioni aggiuntive come richiesto al paragrafo 4.6 del GPI 2.5 o al paragrafo 9.5.6 del GPI 3.0;
- (g) Diciture obbligatorie come richiesto al paragrafo 4.7 del GPI 2.5 o al paragrafo del 9.5.2 GPI 3.0;
- (h) Riferimenti come richiesto al paragrafo 9.5.10 del GPI 3.0 ed al paragrafo 4.7 del GPI 2.5.

La EPD deve contenere informazioni sulla prestazione ambientale del prodotto senza formulare alcun giudizio e/o valutazione e/o comparazione con altri prodotti. Ogni affermazione riguardante il prodotto e riportata nell'EPD deve essere verificabile.

8.3

Il contenuto della EPD deve essere esaminato dal RINA. L'Organizzazione è tenuta a informare il RINA riguardo ogni cambiamento o modifica apportata alle informazioni contenute all'interno della EPD convalidata.

In nessun caso l'Organizzazione può modificare l'EPD senza darne comunicazione al RINA.

CAPITOLO 9 - PRE-CERTIFICAZIONE**9.1**

Un'Organizzazione che vuole accedere allo schema di convalida della EPD per una categoria di prodotto per la quale non sono stati ancora realizzati e registrati presso l'Organismo Competente i PCR di riferimento, può richiedere al RINA di accedere alla cosiddetta "pre-certificazione" secondo quanto previsto dal documento GPI 2.5 dell' EPD International AB al paragrafo 3.7 o GPI 3.0 al paragrafo 6.1.1 e 9.5.7.

Scopi principali della pre-certificazione sono:

- facilitare il processo di preparazione dei PCR stessi;
- agevolare il processo di coinvolgimento delle parti interessate;
- fornire all'Organizzazione un primo strumento di comunicazione e marketing riguardante le performance ambientali del proprio prodotto.

9.2

Le attività svolte dal RINA finalizzate al rilascio della pre-certificazione seguono l'iter descritto precedentemente per la convalida EPD, fatta eccezione per quanto diversamente specificato nel presente capitolo 9.

9.3

Nel caso l'Organizzazione richieda una pre-certificazione valgono le condizioni seguenti:

- a) la pre-certificazione viene rilasciata a quelle categorie di prodotto per le quali non sono stati sviluppati e registrati i PCR di riferimento;
- b) ha validità solo annuale, non rinnovabile;
- c) ai fini dell'ottenimento della pre-certificazione l'Organizzazione deve produrre una LCA secondo le modalità previste dal documento GPI al paragrafo 6.1.1 del GPI 3.0;
- d) I contenuti ed il format dell'EPD precertificata seguono quelli stabiliti per l'EPD convalidata; in aggiunta all'interno dell'EPD precertificata devono essere presenti le seguenti informazioni:
 - Informazioni aggiuntive sulla metodologia LCA e dati impiegati, includendo:
 - Unità funzionale o unità dichiarata;
 - Confini del sistema;
 - Regole di cut-off;
 - Regole di allocazione e
 - Fonti dei dati
 - Una dichiarazione esplicativa in merito alla pre-certificazione.

9.4

Il periodo di validità della pre-certificazione viene concordato tra il RINA e l'Organizzazione e non può comunque eccedere la durata di un anno.

Per quanto non esplicitato sopra riguardo l'ottenimento della pre-certificazione si rimanda a quanto

previsto nel paragrafo 6.1.1 e 9.5.7 del GPI 3.0 dell'EPD International AB.

CAPITOLO 10 – EPD PER SINGOLA TEMATICA

Nel caso dell'EPD per singola tematica è necessario spedire al RINA le informazioni previste al punto 4.2.

L'EPD per singola tematica è una dichiarazione ambientale di prodotto focalizzata su una sola delle categorie d'impatto ambientale che è indicata all'interno di un'EPD completa. (es. EPD che riporta la sola indicazione dell'impatto relativo all'effetto serra – climate declaration).

L'EPD per singola tematica può essere realizzata solo in presenza di un'EPD pubblicata (o se le informazioni corrispondenti alle performance ambientali dei prodotti di cui al paragrafo 4.5 del GPI 2.5 sono disponibili su richiesta, solo in caso di applicazione del GPI 2.5) e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- informazioni in merito al prodotto;
- informazioni in merito all'organizzazione;
- dichiarazione dell'impatto ambientale per il contenuto scelto relativo alla categoria d'impatto per le varie fasi del ciclo di vita;
- dichiarazioni obbligatorie di cui al paragrafo 4.7 del GPI 2.5 o alla sezione 9 del GPI 3.0.
- Informazioni su come ottenere informazioni sull'impatto ambientale completo del prodotto dichiarato
- la dichiarazione prevista al paragrafo 4.13 del GPI 2.5 o al paragrafo 6.4.3 del GPI 3.0;

CAPITOLO 11 – CERTIFICAZIONE DI PROCESSO EPD

Nel caso della certificazione di processo EPD è necessario far pervenire al RINA le informazioni di cui al punto 4.2. Dall'elenco delle EPD convalidate internamente all'azienda, il RINA selezionerà a campione lo 0.8*√x delle EPD e richiederà di far pervenire la documentazione inerente gli studi LCA ed i documenti EPD dei prodotti selezionati. La certificazione ha durata triennale, con rinnovo alla scadenza del terzo anno.

La verifica ispettiva sarà finalizzata oltre che a quanto previsto al punto 4.5 per quel che riguarda le EPD selezionate a campione, anche alla verifica della corretta ed efficace applicazione delle procedure implementate dall'azienda per il mantenimento del processo di validazione interna delle EPD realizzate secondo quanto previsto al punto 5.4 o 7.5 ed all'allegato D o B del documento rispettivamente GPI 2.5 o GPI 3.0 dell'EPD International AB. Le verifiche nel caso della certificazione di processo EPD prevedono sempre un sopralluogo on site presso la sede centrale e presso il sito/i operativo/i delle EPD oggetto di campionamento.

CAPITOLO 12 – EPD DI SETTORE

Per la convalida dell'EPD di settore, il RINA visionerà un campione rappresentativo dei siti produttivi da cui sono stati calcolati i valori medi dei dati usati per realizzare lo studio LCA. Tale campione terrà conto di eventuali differenze significative di processo tra i siti produttivi e, qualora il numero totale dei siti lo consenta, adotterà il criterio di campionatura dei siti adottato dall'ISO 14001: ogni anno verranno quindi visitati 1/3 dei siti totali. In caso

i siti siano troppo numerosi per rendere possibile l'applicazione di tale criterio, si procederà con la selezione di un campione pari al 20% dei siti produttivi oggetto di raccolta dati.

CAPITOLO 13 PUBBLICITA' - USO DEL LOGOTIPO DI REGISTRAZIONE DELLA EPD

Le modalità di uso della EPD, del relativo logotipo (ved. fac-simile allegato 2) sono regolate da apposito accordo tra l'Organizzazione e l'Organismo competente.

In generale vale quanto segue:

- La EPD non deve essere usata e divulgata prima della sua approvazione e registrazione da parte dell'Organismo Competente;
- La pubblicità effettuata dall'Organizzazione deve essere veritiera e non deve poter dar luogo a dubbi o false interpretazioni sul tipo, la categoria, le caratteristiche e le prestazioni ambientali del prodotto interessato;
- Deve inoltre essere redatta in modo da evitare malintesi tra prodotti a cui è stata rilasciata la convalida EPD e gli altri;
- La EPD deve essere utilizzata dall'Organizzazione esclusivamente per la tipologia di prodotto per cui è stata rilasciata la convalida;
- E' proibito ogni uso della EPD o del logo EPD che possa generare confusione con altri sistemi di etichettatura di tipo I (rif. ISO 14024);
- Il logo EPD può essere utilizzato sui prodotti oggetto dell'EPD e/o sui loro imballaggi purchè assieme al sito www.environdec.com, al numero di registrazione ed eventualmente al codice CPC del prodotto o con una spiegazione di cosa sia l'EPD;
- Il logo EPD può essere usato sul materiale informativo indicando che le informazioni sono prese dall'EPD ed usando il logo EPD assieme al numero di registrazione ed a sito web (www.environdec.com) per maggiori informazioni. Può essere utile anche il riferimento al codice CPC del prodotto o una spiegazione di cosa sia l'EPD.

Più in generale l'organizzazione è tenuta al rispetto delle prescrizioni previste all'interno dell'allegato E del GPI 2.5 o dell'allegato D del GPI 3.0.

Il RINA provvederà a controllare quanto sopra in occasione delle visite periodiche.

CAPITOLO 14 - RISERVATEZZA

Le informazioni acquisite nel corso delle attività svolte dal RINA e relative alla convalida della EPD, sono considerate e trattate come riservate.

CAPITOLO 15 - RICORSI

15.1

L'Organizzazione può fare ricorso contro le decisioni del RINA, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla data di notificazione della decisione.

Il RINA esaminerà il ricorso entro 2 mesi dalla sua presentazione, sentendo eventualmente i rappresentanti dell'Organizzazione.

15.2

Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico dell'Organizzazione salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

CAPITOLO 16 – CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali trovano applicazioni le disposizioni contenute nel documento RINA "Condizioni Generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti e personale", nell'edizione in vigore disponibile dal sito www.rina.org.

ALLEGATO 1 – GLOSSARIO

EPD COMPLETA – Dichiarazione Ambientale di Prodotto comprensiva di tutte le informazioni relative ai consumi di materie prime e le categorie d'impatto ambientale previste all'interno del documento dell' EPD International AB "General Programme Instructions for EPD".

EPD PER SINGOLA TEMATICA – Dichiarazione Ambientale di Prodotto contenente informazioni relative ad una singola categoria d'impatto ambientale (es. dichiarazione relativa alle emissioni di gas-serra: climate declaration).

CERTIFICAZIONE DI PROCESSO EPD – Certificazione del processo di validazione interna delle EPD.

EPD DI SETTORE – Dichiarazione Ambientale di Prodotto contenente i dati medi di prodotto/servizio relativi ai siti produttivi di più Organizzazioni appartenenti allo stesso ambito produttivo e zona geografica.

ALLEGATO 2 – FAX-SIMILE DEL LOGO EPD



Pubblicazione: RC/C 03
Edizione Italiana

RINA
Via Corsica 12
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851
fax +39 010 5351000
web site : www.rina.org

Regolamenti tecnici